



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 30/09/2010

Presiede: La Sindaco - Marta Vincenzi
Assiste: Il Segretario Generale - Maria Angela Danzi

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Marta Vincenzi	Sindaco	P
2	Paolo Pissarello	V. Sindaco	A
3	Stefano Anzalone	Assessore	A
4	Elisabetta Corda	Assessore	P
5	Simone Farello	Assessore	A
6	Mario Margini	Assessore	P
7	Francesco Miceli	Assessore	P
8	Giuseppina Montanari	Assessore	A
9	Roberta Papi	Assessore	P
10	Bruno Pastorino	Assessore	P
11	Andrea Ranieri	Assessore	P
12	Francesco Scidone	Assessore	P
13	Carlo Senesi	Assessore	P
14	Giovanni Vassallo	Assessore	P
15	Paolo Veardo	Assessore	P

00346/2010 MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI DELLA
DELIBERAZIONE G.C. N. 55/2003 “DEFINIZIONE DELLE
AZIONI DA ATTUARE A SEGUITO DI SGOMBERI PER
PUBBLICA INCOLUMITA”.

Su proposta dell’Assessore alle Socio Sanitarie e Servizi Sociali Roberta Papi;

Premesso che la Civica Amministrazione riconosce la necessità di fornire temporanea ed urgente assistenza ai cittadini che si trovano in situazione di disagio abitativo a seguito di sgombero per pubblica incolumità dell’abitazione dove risiedono, a seguito di Ordinanza Sindacale o, in assenza di questa, secondo disposizioni di personale tecnico competente;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 339/1995 e successive modifiche e integrazioni, con la quale è stata istituita la reperibilità di Ente come strumento per rispondere alle emergenze e calamità nell’ambito del territorio cittadino, individuando fra i servizi interessati i Servizi Sociali;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 55/2003 ad oggetto: “Definizione delle azioni da attuare a seguito di sgomberi per pubblica incolumità” che stabilisce fra l’altro:

- che la Direzione Divisioni Territoriali e dei Distretti Sociali in particolare, ferma restando la competenza istituzionale della Direzione Servizi Tecnico-Patrimoniali e Verde, sia chiamata ad intervenire a favore di persone in situazione di particolare disagio a seguito di sgombero coatto di abitazioni per motivi di pubblica incolumità, disposto da ordinanza sindacale o, in assenza di questa, secondo disposizioni di personale tecnico competente;
- che gli interventi per sgomberi che avvengono dopo la chiusura dei Distretti Sociali siano avviati dalla Direzione Servizi alla Persona tenuta ad intervenire in situazioni straordinarie di emergenza attraverso il servizio di reperibilità;
- che l’intervento disposto dai Distretti Sociali o dal servizio di reperibilità, per quanto concerne la collocazione in albergo e/o struttura a carico della C.A. abbia la durata massima di tre giorni;

Dato atto che si è data applicazione a tale disposto in maniera concertata fra le Direzioni Affari Istituzionali per lo sviluppo della Città Metropolitana, Polizia Municipale e Politiche Sociali, ferma restando la competenza della Direzione Programmi di Riqualificazione urbana e Politiche della Casa la sistemazione alloggiativa di cittadini che si trovano in particolari situazioni di disagio attraverso l’assegnazione di appartamenti di civica proprietà;

Considerato che gli operatori sociali degli Ambiti Territoriali Sociali (ex Distretti Sociali), durante l’orario di apertura dei servizi, sono di norma chiamati ad intervenire a favore di persone in situazione di disagio ed in caso di sgombero per pubblica incolumità hanno l’esclusivo compito di agire per la ricerca di sistemazioni alloggiative temporanee di urgenza per gli effettivi residenti presso l’alloggio sgomberato e che al di fuori dell’orario di apertura dei servizi interviene il servizio di emergenza sociale;

Rilevato che, per una migliore gestione dell’emergenza, le Direzioni Affari Istituzionali per lo sviluppo della Città Metropolitana, Polizia Municipale e Politiche Sociali, con determinazione dirigenziale n. 179/2009, hanno approvato il Protocollo operativo del servizio di Emergenza Sociale che, fra gli interventi, individua quelli a favore di persone interessate da sgombero per pubblica incolumità e definisce le relative risorse disponibili (alberghi, unità mobili, ecc.);

Preso atto che l’esperienza di questi anni ha fatto rilevare che il limite temporale di tre giorni sopra citato può non risultare adeguato a garantire un’efficace risposta da parte della C.A. a eventi di sgombero per pubblica incolumità quando:

- a) i nuclei interessati siano in situazione di particolare fragilità, in particolare nuclei familiari con presenza di figli minorenni, persone anziane, persone con disabilità gravi anche temporanee;
- b) si ravvisino problemi di elevata tensione sociale e/o di ordine pubblico, in genere derivanti da casi di sgomberi riguardanti un numero elevato di persone;

Valutato pertanto che tale limite, che rappresenta di norma il tempo massimo di collocazione alloggiativa a carico della Civica Amministrazione, possa essere prorogato su proposta dell'Assessore competente, anche tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, con provvedimento motivato da esigenze straordinarie dichiarate dal Sindaco;

Considerato opportuno prevedere nei casi in argomento che la Civica Avvocatura fornisca il supporto giuridico per valutare la possibilità di avviare azioni di recupero spese e/o risarcimento a carico sia dei responsabili dell'evento calamitoso sia dei beneficiari degli interventi sostenuti dalla Civica Amministrazione, previa verifica in ordine alla solvibilità e/o recuperabilità del credito;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal Responsabile della Direzione competente ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
D E L I B E R A

1) di stabilire che l'intervento degli operatori sociali chiamati ad operare in caso di sgombero deve essere tempestivo e prevedere un tempo massimo di collocazione in albergo o presso una struttura di accoglienza quantificabile di norma in tre giorni a carico della Civica Amministrazione;

2) di prendere atto che il limite temporale di cui al punto 1) può essere prorogato, su proposta dell'Assessore competente, anche tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, con provvedimento motivato da esigenze straordinarie dichiarate dal Sindaco;

3) di prendere atto che la proroga di cui al punto precedente può riguardare situazioni di particolare fragilità: nuclei famigliari in presenza di figli minorenni, persone anziane, persone con disabilità gravi anche temporanee e situazioni per cui si ravvisino problemi di elevata tensione sociale e/o di ordine pubblico, in genere derivanti da casi di sgomberi riguardanti un numero elevato di persone;

4) di prevedere, nei casi in argomento, che la Civica Avvocatura fornisca il supporto giuridico per valutare la possibilità di avviare azioni di recupero spese e/o risarcimento a carico sia dei responsabili dell'evento calamitoso, sia dei beneficiari degli interventi sostenuti dalla Civica Amministrazione, previa verifica in ordine alla solvibilità e/o recuperabilità del credito.

5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta nessuna assunzione di spesa o introito a carico del Bilancio Comunale.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La Sindaco

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 14/10/2010 ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del T.U. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione viene:

- Inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno 25/10/2010



COMUNE DI GENOVA

E' parte integrante della proposta di Deliberazione n. 00470/2010 cod. uff. 147

OGGETTO: MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 55/2003 "DEFINIZIONE DELLE AZIONI DA ATTUARE A SEGUITO DI SGOMBERI PER PUBBLICA INCOLUMITA'".

PARERE TECNICO (Art. 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)	

Data 27/09/2010	IL DIRETTORE RESPONSABILE maria maimone
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 C. 5 D.Lgs. 267/2000)	
Data	IL DIRETTORE RISORSE FINANZIARIE
PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)	
Data	IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA IL VICE SEGRETARIO GENERALE
PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE (Provvedimento Sindaco 300/2007)	
Visto, esprimo parere favorevole sulla legittimità. Il Vice Segretario Generale Data 30/09/2010	IL SEGRETARIO GENERALE edda odone